

Delibera n. 155/2024

Misura 8.10, punto 15, dell'Allegato 1 alla delibera n. 64/2014. Avvio di un procedimento individuale nei confronti di Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione del 14 novembre 2024

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito dell'attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" o "ART") e, in particolare:

- il comma 2, lettere b), c) ed h), secondo cui: *"L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: [...] b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni dei pedaggi tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); [...] h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali"*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare"*;

- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita la citata direttiva 2009/12/CE, e, in particolare:
- l'articolo 73, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, il quale dispone che l'Autorità svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al citato decreto;
 - l'articolo 76, comma 4, ai sensi del quale “[/]’Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate”;
 - l'articolo 80 e, segnatamente, i commi da 1 a 4, ai sensi dei quali: “1. L’Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:
 - a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
 - b) consultazione degli utenti aeroportuali;
 - c) non discriminazione;
 - d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso;
2. L’Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l’Autorità di vigilanza dispone l’applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.
4. L’Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante “Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali” e, in particolare, la Misura 8.10, punto 15, lettera a) dell’allegato Modello 1 (“Modello di regolazione dei diritti aeroportuali per aeroporti con traffico superiore ai 5 milioni di passeggeri/anno”; di seguito: “Modello 1”) alla suddetta delibera, ai sensi della quale: «A partire dal periodo tariffario successivo al primo, nel caso in cui la variazione delle WLU consuntivate, risultante alla fine del Periodo tariffario trascorso, calcolata raffrontando il totale delle WLU consuntivate nel periodo tariffario con il totale delle WLU previste dal Piano del traffico per il medesimo periodo tariffario, venga a risultare: a) positiva e superiore al +X% della variazione delle WLU previste per tale annualità, il 50% del montante ricavi attribuibile alle

WLU eccedenti la soglia del X% viene contabilizzato ed accantonato in un Fondo finalizzato alla realizzazione di Interventi infrastrutturali a costo zero per gli utenti, a valere sul nuovo "periodo tariffario"»;

VISTA

la delibera n. 43/2016 del 14 aprile 2016, recante "Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto Internazionale di Napoli per il periodo tariffario 2016-2019: conformità definitiva ai Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvati con Delibera ART n. 64/2014;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante "Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali", e in particolare, del relativo Allegato A, la Misura 9.1 (Principi generali), ai sensi della quale, tra l'altro:

"1. In base a quanto previsto all'articolo 71 del d.l. 1/2012, spetta all'Autorità l'esercizio delle funzioni di vigilanza indicate dalla Direttiva 2009/12/CE, incluse le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 11, paragrafi 6 e 7.

2. Specificamente, in applicazione dell'articolo 80 del d.l. 1/2012, l'Autorità controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i principi di:

- a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;*
- b) consultazione degli utenti aeroportuali;*
- c) non discriminazione;*
- d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.*

3. L'Autorità espleta inoltre i compiti di vigilanza che le sono attribuiti dall'articolo 37, comma 2 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 36 del d.l. 1/2012 convertito con legge n. 27/2012.

4. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l'Autorità:

- a) applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 80 del d.l. 1/2012;*
- b) ordina la cessazione delle condotte che risultino in contrasto con i Modelli di regolazione adottati;*
- c) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni;*
- d) valuta, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 6 e 11 della Direttiva 2009/12/CE, i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti dell'aeroporto, in ordine al rispetto dei livelli tariffari da parte dei gestori aeroportuali;*

e) *adotta i provvedimenti sanzionatori, previsti dall'articolo 37 del d.l. 201/2011, comma 3, lettera i)*;

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse (di seguito: "Regolamento"), approvato con la delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ed in particolare l'articolo 6;

VISTE le disposizioni del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, in quanto compatibili;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 102/2024, recante "*Avvio di un procedimento individuale nei confronti di Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f) del d.l. 201/2011, nonché dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità, in relazione alla procedura di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto Internazionale di Napoli per il periodo regolatorio 2024- 2026*"; la citata delibera n. 102/2024 è stata notificata a Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A. (di seguito anche: "GESAC" o "Società") in data 11 luglio 2024 con prot. ART n. 66550/2024 e, in pari data, trasmessa a ENAC, con prot. ART n. 66551/2024, nonché comunicata a AICALF – Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares, IATA – International Air Transport Association e IBAR – Italian Board Airline Representatives, rispettivamente con prott. ART nn. 66552/2024, 66553/2024 e 66555/2024;

CONSIDERATO che, con la citata delibera n. 102/2024 è stato avviato un procedimento individuale finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento volto a prescrivere a GESAC di avviare la procedura di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo regolatorio 2024-2026, nell'ambito della quale dare evidenza agli utenti:

- i) degli effetti del rischio traffico, riferibile al periodo regolatorio 2016-2019 come contabilizzato ai sensi della delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014;
- ii) della quantificazione dell'eventuale ulteriore posta finanziaria di debito regolatorio venutasi a determinare in conseguenza dell'applicazione dei diritti aeroportuali per l'anno 2019 anche alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;

VISTA la nota di GESAC avente ad oggetto "*Proposta di modifica dei diritti aeroportuali – Notifica di avvio della consultazione degli utenti*" acquisita con prot. ART n. 72277/2024, del 31 luglio 2024, e i relativi allegati acquisiti in pari data con prott. ART nn. 72280/2024, 72281/2024, 72282/2024, 72283/2024 e 72284/2024;

- VISTA** la nota degli Uffici dell’Autorità prot. ART n. 83526/2024, del 9 settembre 2024, con la quale è stata comunicata, a GESAC, la necessità di procedere ad una nuova notifica dell’avvio della procedura di consultazione degli utenti, atteso che, dall’esame della documentazione acquisita con i citati prott. ART nn. 72280/2024, 72281/2024, 72282/2024, 72283/2024 e 72284/2024, è stata rilevata la non completezza della stessa con particolare riferimento agli elementi informativi essenziali per poter consentire, nel rispetto dei principi di trasparenza, correlazione al costo e consultazione con l’utenza, il corretto avvio della procedura di consultazione degli utenti, in coerenza con quanto disposto dalla citata delibera n. 102/2024;
- VISTA** la nota di GESAC avente ad oggetto *“Proposta di modifica dei diritti aeroportuali – Nuova notifica di avvio della consultazione degli utenti”*, acquisita con prot. ART n. 86111/2024, del 16 settembre 2024, e i relativi allegati acquisiti in pari data con prott. ART nn. 86113/2024, 86117/2024, 86118/2024, 86122/2024 e 86128/2024;
- VISTA** la nota degli Uffici dell’Autorità prot. ART n. 90981/2024, del 27 settembre 2024, con la quale gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto a GESAC chiarimenti in merito alla documentazione allegata alla citata nota prot. ART n. 86111/2024, del 16 settembre 2024, ed acquisita in pari data con prott. ART nn. 86113/2024, 86117/2024, 86118/2024, 86122/2024 e 86128/2024;
- VISTA** la nota avente ad oggetto *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali 2024 – 2026 per l’aeroporto di Napoli – Chiarimenti di cui alla nota prot. ART n. 0090981/2024 del [27] settembre 2024”*, acquisita con prot. ART n. 96396/2024, del 7 ottobre 2024, e i relativi allegati acquisiti in pari data con prott. ART nn. 96397/2024, 96398/2024, 96404/2024, 96405/2024 e 96407/2024, con la quale GESAC ha fornito riscontro alla citata richiesta degli Uffici dell’Autorità prot. ART n. 90981/2024 rappresentando, tra l’altro, che: *“con riferimento al punto 1.2 del dispositivo della delibera 102/2024, si accoglie la segnalazione dell’Autorità circa l’opportunità di fornire all’utenza informazioni di maggiore dettaglio circa gli effetti dell’inclusione dell’eventuale posta finanziaria di debito regolatorio relativo alle annualità 2020-2021-2022-2023 nella proposta tariffaria e pertanto tali informazioni sono state inserite nel Documento di Consultazione, come qui di seguito riportate: riduzione del 17% della tariffa media proposta nel periodo pari a circa €1,35 circa a passeggero”*;
- RILEVATO** che nei documenti di consultazione relativi al periodo tariffario 2024-2026, acquisiti con prot. ART n. 86113/2023 del 16 settembre 2024 e n. 96397/2024 del 7 ottobre 2024, con riferimento al rischio traffico 2016-2019 GESAC ha rappresentato:
- di ritenere che *“ci siano fondati motivi per non includere nella [...] proposta [tariffaria] alcuna posta di bilanciamento riferita a precedenti periodi, considerati di mera transizione”*;

- e che *“ai soli fini di trasparenza e con l’obiettivo di garantire all’utenza un quadro informativo quanto più ampio possibile, si riporta [...] un possibile stima delle poste di bilanciamento che potrebbero derivare dall’applicazione, per il periodo 2020-2023, delle misure di compensazione concordate – nella prassi – dall’ART e da alcuni gestori aeroportuali e, per il periodo regolatorio 2016-2019, delle regole originariamente previste dai modelli tariffari approvati con Delibera ART 64/2014”;*

VISTA

la nota prot. ART n. 97963/2024, del 9 ottobre 2024, con la quale, constatata l’incompletezza della documentazione trasmessa da GESAC in data 7 ottobre 2024 (prott. ART nn. 96396/2024, 96397/2024, 96398/2024, 96404/2024, 96405/2024 e 96407/2024), e con riserva dei seguiti di competenza in merito a quanto rappresentato da GESAC circa la non applicabilità degli effetti del rischio traffico di cui alla Misura 8.10, punto 15, del Modello 1 approvato con la delibera n. 64/2014, gli Uffici dell’Autorità, hanno rappresentato al gestore la necessità di *“una nuova notifica dell’avvio dalla procedura di consultazione [...] opportunamente rivista in coerenza con i contenuti della citata delibera n. 102/2024 nonché alla luce del carteggio nel frattempo intercorso”*, ivi inclusa la medesima nota ART n. 97963/2024;

VISTO

il verbale dell’audizione di GESAC, tenutasi in data 15 ottobre 2024 presso l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, trasmesso alla Società con prot. ART n. 100979/2024, di pari data, con il quale GESAC, con riferimento agli effetti del rischio traffico, *“rinvia alle argomentazioni già espresse nella nota acquisita agli atti con prot. ART n. 60109/2024, del 20 giugno 2024, relativamente agli effetti del rischio traffico di cui alla misura 8.10.15 del modello 1 dell’allegato A alla delibera n. 64/2014 e, in particolare, evidenzia come la Società abbia affrontato, nel periodo di riferimento (2020-2023), importanti investimenti nell’interesse del territorio e dell’utenza. Nel documento di consultazione che trasmetterà all’Autorità, la Società esplicherà queste indicazioni a beneficio dell’utenza”;*

VISTA

al riguardo la nota del 19 giugno 2024, acquisita con prot. ART n. 60109/2024, del 20 giugno 2024, avente ad oggetto *“Ge.S.A.C. Spa – Aeroporto di Napoli – Discontinuità del nuovo periodo regolatorio 2024 – 2026”*, con la quale, con riferimento al rischio traffico relativo al periodo regolatorio 2016 – 2019 e alla Misura 8.10, punto 15, del Modello 1 approvato con la delibera n. 64/2014, GESAC ha affermato, tra l’altro, che:

“[l’] applicazione della [...] [Misura 8.10, punto 15] è, di fatto, rimasta sospesa in relazione alle varie proroghe della tariffa, avvenute di anno in anno fino al 2023, che hanno comportato il sostanziale mantenimento di una continuità della regolazione tariffaria rispetto a quanto definito per il periodo 2016-2019.

Si può quindi ragionevolmente assumere che tale periodo di transizione, dovuto ai vari fenomeni precedentemente descritti, rappresenti di principio anche una proroga delle altre condizioni condivise con gli utenti.

In tale prospettiva la Società ha ritenuto che, in assenza di previsioni contrarie, ai fini dell'applicazione di tale clausola, gli anni dal 2020 al 2023 vadano considerati come un continuum del periodo precedente, di cui costituiscono una mera proroga, con la conseguenza che ai fini del calcolo della variazione delle WLU occorre considerare l'intero periodo che va dall'anno 2016 al 2023";

VISTA

la nota avente ad oggetto "Gesac – Aeroporto di Napoli. Proposta di modifica dei diritti aeroportuali. Nuova notifica di avvio di consultazione degli utenti", acquisita con prot. ART n. 104703/2024, del 22 ottobre 2024, e i relativi allegati acquisiti in pari data con prott. ART nn. 104704/2024, 104705/2024, 104706/2024, 104707/2024 e 104713/2024;

RILEVATO

che, con riferimento agli effetti del rischio traffico, riferibile al periodo regolatorio 2016-2019, come contabilizzato ai sensi della delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014, nel documento di consultazione relativo al periodo tariffario 2024-2026, acquisito con la citata nota prot. ART n. 104704/2024, del 22 ottobre 2024, la Società ha rappresentato, tra l'altro, che:

- *la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2024-2026 non include "alcuna posta di bilanciamento riferita a precedenti periodi, considerati di mera transizione, in coerenza con il principio di totale discontinuità con il passato",*
- *"a soli fini di trasparenza e con l'obiettivo di garantire all'utenza un quadro informativo quanto più ampio possibile, si riporta di seguito una possibile stima delle poste di bilanciamento che potrebbero derivare dall'applicazione, per il periodo 2020-2023, delle misure di compensazione concordate – nella prassi – dall'ART e da alcuni gestori aeroportuali e, per il periodo regolatorio 2016-2019, delle regole originariamente previste dai modelli tariffari approvati con Delibera ART 64/2014";*
- *"[i]n particolare, si rappresenta di seguito: [...] [r]ischio traffico del precedente periodo regolatorio 2016-2019 per un valore di debito pari a 39.758.888 €";*
- *"[p]er la determinazione ipotetica di questo valore è stata applicata la metodologia di calcolo prevista dai Modelli ART 2014 di cui alla Delibera 64/2014 del 17 settembre 2014";*
- *"[n]el periodo 2016 – 2019 il totale cumulato delle WLU consuntivate sono risultate superiori al totale cumulato delle WLU stimate per lo stesso periodo di circa 39,4%, come riportato nella tabella seguente";*
- *"[c]ome previsto dai Modelli citati, è stato determinato il margine eccedente come differenza tra i ricavi scaturiti dalle tariffe in vigore per ciascuna annualità, moltiplicate per singole unità di servizio effettivamente consuntivate (ricavi consuntivati) e i ricavi derivanti dalle tariffe in vigore in ciascuna annualità, applicate alle singole unità di servizio previste ex ante, maggiorate della soglia del 5% (ricavi soglia). Tale margine, considerato per il 50% del suo valore come previsto all'art. 8.10.15 dei Modelli 2014, rappresenta il rischio traffico del periodo 2016-2019" (cfr. pagg. 8, 9, 10 e 11*

del citato documento di consultazione acquisito con prot. ART n. 104704/2024);

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 154/2024 del 14 novembre 2024, recante *“Procedimento avviato con delibera n. 102/2024, dell’11 luglio 2024. Chiusura con archiviazione”*, con la quale nel disporre l’archiviazione del procedimento di cui alla menzionata delibera n. 102/2024, è stato fatto salvo, tra l’altro, con riferimento al periodo 2016-2019, l’esito dell’attività di verifica del rispetto della misura 8.10, punto 15, del Modello 1 approvato con la delibera n. 64/2014;

VISTA

la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella indicata relazione istruttoria con riferimento all’inottemperanza, da parte di GESAC, alla Misura 8.10, punto 15, del Modello 1 approvato con la delibera n. 64/2024, ed in particolare che:

- 1) GESAC ha provveduto ad avviare la procedura di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo regolatorio 2024-2026 ed ha indicato, tra l’altro, nel documento di consultazione degli utenti, acquisito con prot. ART n. 104704/2024, del 22 ottobre 2024, l’importo del debito relativo al rischio traffico anni 2016-2019, pari a euro 39.758.888;
- 2) tuttavia, con riferimento all’elaborazione della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2024-2026, la Società ha ritenuto di non includere nella proposta tariffaria *“alcuna posta di bilanciamento riferita a precedenti periodi, considerati di mera transizione”* (cfr. pag. 8 del documento di consultazione acquisito con prot. ART n. 104704/2024);
- 3) quanto affermato dalla Società, sia nel citato documento di consultazione prot. ART n. 104704/2024, sia nella citata memoria prot. ART n. 60109/2024 - memoria alla quale GESAC ha fatto rinvio nel corso della menzionata audizione del 15 ottobre 2024 (cfr. verbale prot. ART n. 100979/2024) - è in contrasto con quanto disposto dalla citata Misura 8.10, punto 15, ai sensi della quale *«[a] partire dal periodo tariffario successivo al primo, nel caso in cui la variazione delle WLU consuntivate, risultante alla fine del Periodo tariffario trascorso, calcolata raffrontando il totale delle WLU consuntivate nel periodo tariffario con il totale delle WLU previste dal Piano del traffico per il medesimo periodo tariffario, venga a risultare: a) positiva e superiore al +X% della variazione delle WLU previste per tale annualità, il 50% del montante ricavi attribuibile alle WLU eccedenti la soglia del X% viene contabilizzato ed accantonato in un Fondo finalizzato alla realizzazione di Interventi infrastrutturali a costo zero per gli utenti, a valere sul nuovo "periodo tariffario"»*;
- 4) invero, la disciplina relativa al meccanismo del rischio traffico sopra delineata - che è strumento di garanzia tanto nei confronti del gestore quanto nei confronti dell’utenza, ed avente l’obiettivo di evitare che si generino sopra o sotto compensazioni - deve essere applicata al caso di specie, atteso che, nel periodo

regolatorio precedente 2016-2019, per il quale deve applicarsi il modello allora vigente, ossia il Modello 1 approvato con la delibera n. 64/2014, GESAC ha maturato un rischio traffico *“per un valore di debito pari a 39.758.888 €”* (cfr. pag. 10 del documento di consultazione trasmesso con prot. ART n. 104704/2024);

- 5) non sono accoglibili le affermazioni della Società, richiamate dalla stessa nel corso della menzionata audizione, mediante rinvio alla memoria acquisita con prot. ART n. 60109/2024, secondo le quali *“[l]’applicazione della [Misura 8.10, punto 15] è, di fatto, rimasta sospesa in relazione alle varie proroghe della tariffa, avvenute di anno in anno fino al 2023, che hanno comportato il sostanziale mantenimento di una continuità nella regolazione tariffaria rispetto a quanto definito per il periodo 2016-2019 [...] con la conseguenza che ai fini del calcolo della variazione delle WLU occorre considerare l’intero periodo che va dall’anno 2016 al 2023”* (cfr. pag. 8 memoria GESAC acquisita con prot. ART n. 60109/2024);
- 6) invero, secondo quanto disposto dalla Misura 8.10, punto 15, una volta contabilizzato e accantonato il debito maturato nel periodo 2016-2019, GESAC avrebbe dovuto destinarlo ad opere infrastrutturali a costo zero per l’utenza, generando, in tal modo, un beneficio per gli utenti nella tariffa per il periodo regolatorio 2024-2026;
- 7) pertanto, la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2024-2026 è stata elaborata, da GESAC, senza tenere in considerazione quanto previsto dalla più volte citata Misura 8.10, punto 15, del Modello 1 approvato con la delibera n. 64/2014, atteso che tale proposta non prevede gli effetti economici a beneficio dell’utenza aeroportuale specificamente correlati al meccanismo del rischio traffico, come disciplinato dalla suddetta misura di regolazione;

RITENUTO

che sussistano i presupposti per l’avvio, nei confronti di GESAC di un procedimento individuale, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera f) del d.l. 201/2011, nonché dell’articolo 6 del Regolamento, finalizzato all’eventuale adozione di un provvedimento volto a prescrivere alla Società, con riferimento al periodo regolatorio 2024-2026, l’applicazione di quanto previsto dalla Misura 8.10, punto 15, del Modello 1 approvato con la delibera n. 64/2014;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, nei confronti di Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento individuale ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell’articolo 6 del regolamento per lo

svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell’Autorità approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, finalizzato all’eventuale adozione di un provvedimento volto a prescrivere alla suddetta società l’applicazione di quanto previsto dalla Misura 8.10, punto 15, del Modello 1 approvato con la delibera n. 64/2014, del 17 settembre 2014;

2. il responsabile del procedimento è il direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
3. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza n. 230, 10126 Torino;
4. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
5. entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente delibera o, in sua assenza, di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
6. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
7. per gli aspetti procedurali non espressamente disciplinati dalla presente delibera e dal regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell’Autorità approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, si rinvia alle disposizioni del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, in quanto compatibili;
8. il presente provvedimento è notificato a Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A., trasmesso all’ENAC e comunicato a AICALF – Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares, IATA – International Air Transport Association, IBAR – Italian Board Airline Representatives e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 14 novembre 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)